

# Provincia dell'Aquila

\*\*\*\*\*

## CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI SULMONA

### PIANO REGOLATORE TERRITORIALE

(approvato dal Consiglio Regionale d'Abruzzo con atto n. 104/7 del 22/07/2003)

### PIANO D'AREA

di attuazione del

### Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

(Art. 4 N.T.A.)

### Norme tecniche di attuazione

Testo modificato ed integrato in variante al P.R.T.

Delibera di Consiglio Provinciale di Adozione n. 86 del 12/12/2011  
Delibera di Consiglio Provinciale di Approvazione n. 8 del 28/02/2013

**Il Dirigente del Settore**  
**Ing. Francesco Bonanni**

**Il Presidente**  
**Dott. Antonio Del Corvo**



## PARTE I — NORME DI CARATTERE GENERALE

### Art. 1

Il Piano Regolatore del Nucleo di industrializzazione di Sulmona interessa il territorio del Comune di Sulmona e, per una piccola porzione, il territorio del Comune di Pratola Peligna.

Esso produce gli stessi effetti giuridici del Piano Territoriale di cui agli artt. 5 e 6 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 del testo coordinato delle leggi 29 luglio 1957 n. 634, 18 luglio 1959 n. 555, DPR 6 marzo 1978 n. 218, legge 1 marzo 1986 n. 64.

E' parte integrante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale del quale costituisce Piano d'Area (con i contenuti di Piano Particolareggiato) ai sensi dell'art. 4 delle proprie N.T.A..

### Art. 2

Nella revisione del Piano Regolatore Generale Comunale e nella redazione dei Piani Particolareggiati, il Comune di Sulmona ed il Comune di Pratola Peligna sono tenuti ad osservare il rispetto del presente Piano ai sensi della L.R. 12 aprile 1983 n. 18, artt. 7 e 8.

### Art. 3

L'esame e l'approvazione preliminare dei progetti di massima ed esecutivi di tutte le opere di impianto e sistemazione di stabilimenti industriali, costruzioni annesse, sono demandati al Comitato Direttivo del Consorzio o ad organo apposito da esso espresso.

I suddetti progetti dovranno essere completi di tutti i particolari, compresi quelli relativi ai servizi accessori, alle opere di accesso viario e di raccordo ferroviario, di recinzione e di sistemazione a verde del lotto.

Il rilascio del permesso a costruire per impianti industriali, artigianali o di servizio nell'interno del Nucleo, da parte della competente Amministrazione comunale, è subordinato all'approvazione del relativo progetto da parte del Consorzio.

### Art. 4

Le industrie a carattere manifatturiero con un numero di addetti superiori alle 20 unità o richiedenti lotti di superficie superiore ai 5000 metri quadrati potranno di norma essere insediate solo nell'agglomerato del Nucleo, salvo che si tratti di industrie nocive per le quali non è possibile l'inclusione all'interno dello stesso agglomerato oppure che si tratti di industrie di trasformazione dei prodotti agricoli per le quali è necessaria l'ubicazione in zona agricola.



## Art. 5

Il Consorzio dovrà prescrivere alle industrie che si andranno ad insediare il rispetto di tutte le leggi e le norme vigenti in materia di inquinamento da scarichi, esalazioni e rumori.

### Art. 5/bis Destinazioni produttive ammesse

Nelle zone di cui agli artt. 6 e 7 delle presenti norme sono ammesse tutte le destinazioni industriali tradizionali ed innovative, nonché quelle artigianali ed i servizi comunque connessi alla produzione, confezionamento, distribuzione e diffusione delle materie e dei prodotti.

In particolare, oltre le destinazioni industriali ed artigianali; è consentito, a titolo esemplificativo, l'insediamento di:

1. Servizi per la logistica di tipo industriale: gestione fisica, informatica ed organizzativa delle merci e dei prodotti, trasporto merci e corrieri;
2. Servizi per la logistica di supporto: gestione dei prodotti di alta tecnologia e di sistemi complessi, call center inbound ed outbaound, di tele marketing e servizi di assistenza e customer management;
3. Servizi per la logistica integrata: servizi integrativi dei processi aziendali per fornire servizi ed informazioni che creano valore per il consumatore, comunicazione, marketing, diffusione e distribuzione delle informazioni, compresi centri postali privati e corrieri espresso;
4. Servizi telematici, informatici, di gestione, assistenza e manutenzione delle reti;
5. Servizi per la distribuzione: stoccaggio, deposito e conservazione di materie prime, prodotti e semilavorati e derivati, compresi i depositi dei materiali per l'edilizia, pietre e marmi, commercio all'ingrosso;
6. Servizi per la mobilità: autorimesse, parcheggi pubblici e privati, manutenzione e vendita di autoveicoli civili, industriali e turistici, comprese stazioni di servizio e depositi per carburanti e prodotti petroliferi;
7. Servizi alla persona, ai mezzi ed alle cose: assistenza automobilistica, ai trasporti, carrozzerie, officine meccaniche, manutenzione e vendita di autoveicoli civili ed industriali;
8. Servizi per l'ambiente: impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti (anche elettrici, elettronici e veicoli), stazioni ecologiche, termovalorizzatori, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché sistemi di trasporto e teleriscaldamento;
9. Servizi per la sicurezza: attività di vigilanza e per la sicurezza pubblica e privata, pronto intervento e servizi complementari;
10. Servizi per la diffusione e promozione: attività espositive, fieristiche e convegnistiche (escluse le destinazioni alberghiere ed il commercio al dettaglio), servizi per la pubblicizzazione dei prodotti e sedi radio-televisive



## PARTE II - NORME SPECIFICHE

### Art. 6 INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

Per gli insediamenti industriali si prevedono lotti con estensione variabile da mq. 10.000 a mq. 100.000, all'interno dei singoli lotti industriali valgono le seguenti norme:

1. Sono ammesse tutte le destinazioni specificatamente corrispondenti al carattere di insediamento industriale, nonché quelle di cui al precedente art. 5/bis. Nei lotti non è consentita la realizzazione di residenze o locali di abitazione tranne alloggi di servizio per custodi o personale tecnico la cui presenza continua in loco è indispensabile.

2. Rapporto di copertura dei lotti, dato dal rapporto tra superficie coperta e superficie totale del lotto, viene assunto come valore massimo 1/3. Il valore minimo è legato alle caratteristiche delle tipologie industriali, ma in genere, non dovrebbe essere inferiore ad 1/5.

3. La superficie non edificata del lotto dovrà essere sistemata a verde secondo un progetto da approvare da parte del Consorzio. In esso dovrà prevedersi uno spazio destinato a parcheggio pubblico pari a 15 mq. per addetto e comunque mai inferiore al 10% della superficie fondiaria.

3.bis Per le destinazioni di cui all'art. 5/bis è prescritta la realizzazione di parcheggi pubblici nella misura minima di 40 mq. ogni 100 mq. di superficie utile realizzata, fatta eccezione per i soli p.ti 6) ed 8) per le quali destinazioni resta ferma la disposizione di cui al precedente co. 3.

4. La distanza minima dei fabbricati produttivi dalle recinzioni deve essere considerata pari a mt. 8 su tutti i lati del lotto. Per le sistemazioni a verde si prevede che la distanza delle alberature dalla recinzione non sia inferiore a mt. 3. Non sono ammesse recinzioni costituite da muratura continua chiusa, sono ammesse solo zoccolature in muratura di altezza in ogni caso non superiore a m. 0,40. I distacchi minimi delle recinzioni rispetto alla strada potranno essere aumentati dal Consorzio nel caso in cui le recinzioni o le alberature ricadano in prossimità di incroci, biforcazioni e diramazioni. Le alberature devono essere arretrate di mt. 20 dagli incroci.

5. Nelle aree non coperte da edifici da edifici, esclusi i cortili interni ai fabbricati, è facoltà del Consorzio fare opere o canalizzazioni nel sottosuolo e nello spazio aereo, per acquedotti, gasdotti, fognature, condutture per elettrodotti e per telefoni con l'esclusione di ogni indennità per l'installazione.

6. Non sono ammesse costruzioni accessorie ed altro che risultino addossate alla recinzione, fa eccezione a questa prescrizione la portineria che potrà essere addossata alla recinzione esterna. Tale costruzione dovrà essere realizzata in prossimità dell'ingresso e potrà coprire un massimo di mq. 80 ed essere alta non più di mt. 3,50; è ammessa anche la costruzione a confine di tettoie adibite a parcheggio di auto e motocicli.



**Art. 7**  
**INSEDIAMENTI INDUSTRIALI MINORI**

Per gli insediamenti industriali minori si prevedono, in via di massima, lotti con estensione variabile da mq. 1.500 a mq. 10.000 e comunque non si escludono insediamenti industriali, si configurano come insediamenti industriali anche accorpamenti di aziende minori.

1. Sono ammesse costruzione specificatamente corrispondenti al carattere di insediamento industriale, *nonché quelle di cui al precedente art. 5/bis*. Nei lotti non è consentita la realizzazione di residenze o locali di abitazione tranne alloggi di servizio per custodi o personale tecnico la cui presenza continua in loco è indispensabile.

2. Rapporto di copertura dei lotti, dato dal rapporto tra superficie coperta e superficie totale del lotto, viene assunto come valore massimo 1/3. Il valore minimo è legato alle caratteristiche delle tipologie industriali, ma in genere, non dovrebbe essere inferiore ad 1/5.

3. La superficie non edificata del lotto dovrà essere sistemata a verde secondo un progetto da approvare da parte del Consorzio. In esso dovrà prevedersi uno spazio destinato a parcheggio pubblico pari a 15 mq. per addetto e comunque mai inferiore al 10% della superficie fondiaria.

3.bis Per le destinazioni di cui all'art. 5/bis è prescritta la realizzazione di parcheggi pubblici nella misura minima di 40 mq. ogni 100 mq. di superficie utile realizzata, fatta eccezione per i soli p.ti 6) ed 8) per le quali destinazioni resta ferma la disposizione di cui al precedente co. 3.

4. La distanza minima dei produttivi dalle recinzioni deve essere considerata pari a mt. 8 su tutti i lati del lotto. Per le sistemazioni a verde si prevede che la distanza delle alberature dalla recinzione non sia inferiore a mt. 3. Non sono ammesse recinzioni costituite da muratura continua chiusa, sono ammesse solo zoccolature in muratura di altezza in ogni caso non superiore a m. 0,40. I distacchi minimi delle recinzioni rispetto alla strada potranno essere aumentati dal Consorzio nel caso in cui le recinzioni o le alberature ricadono in prossimità di incroci, biforcazioni e diramazioni. Le alberature devono essere arretrate di mt. 20 dagli incroci.

5. Nelle aree non coperte da edifici da edifici, esclusi i cortili interni ai fabbricati, è facoltà del Consorzio fare opere o canalizzazioni nel sottosuolo e nello spazio aereo, per acquedotti, gasdotti, fognature, condutture per elettrodotti e per telefoni con l'esclusione di ogni indennità per l'installazione.

6. Non sono ammesse costruzioni accessorie ed altro che risultino addossate alla recinzione, fa eccezione a questa prescrizione la portineria che potrà essere addossata alla recinzione esterna. Tale costruzione dovrà essere realizzata in prossimità dell'ingresso e potrà coprire un massimo di mq. 80 ed essere alta non più di mt. 3,50; e ammessa anche la costruzione a confine di tettoie adibite a parcheggio di auto e motocicli.



**Art. 8**  
**OPERE PUNTUALI**

Nel presente progetto di variante si prevedono le seguenti opere puntuali:

- attrezzature sociali, culturali, sportive e di servizio;
- attrezzature connesse al trasporto merci;
- attrezzature centrali;
- strutture di servizio;
- area per rimessa mezzi provincia;
- impianti tecnici (depuratore delle acque, ecc.).

Nelle aree destinate ad opere puntuali si prevedono soltanto costruzioni attinenti la specifica destinazione della zona. Non saranno previste residenze ma solo locali ad uso abitazione per custodi, personale addetto al Consorzio o per tecnici addetti al servizio la cui presenza in loco è indispensabile.

Per le zone a destinazione specifica dovrà essere redatto un progetto conforme al requisiti ed alle funzioni con l'adozione di standards rispondenti alle caratteristiche tecniche delle opere.

L'Indice di fabbricabilità non potrà superare in ogni caso i 2 mc/mq.

In particolare nelle zone per servizi ed impianti tecnici sono consentiti soltanto impianti e servizi di carattere generale attinenti all'esercizio e alla manutenzione delle reti di infrastrutture, impianti e servizi quali cabine elettriche, serbatoi idrici, impianti di incenerimento dei rifiuti solidi, impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti (anche elettrici, elettronici e veicoli), stazioni ecologiche, magazzini per materiali e attrezzature simili. In queste zone le distanze di rispetto degli edifici e degli impianti dal bordo esterno della sede stradale saranno di almeno 10 metri.

La superficie non edificata del lotto dovrà essere sistemata a verde, secondo un progetto da approvare da parte del Consorzio, in esso si dovrà prevedere uno spazio per parcheggi rapportato alla funzione e destinazione dell'edificio, comunque mai in misura inferiore a 40 mq ogni 100 mq di superficie utile realizzata..

### **8.1. Attrezzature sociali, culturali, sportive e di servizio**

Questa zona é destinata alla realizzazione di attrezzature sociali, culturali, sportive e di servizio sia di iniziativa pubblica che privata, risultanti compatibili le une con le altre all'interno di un unico ambito territoriale.

Per attrezzature sociali e culturali si intendono: attività connesse con l'istruzione secondaria (escluse quindi la scuola dell'obbligo e l'Università) relativa esclusivamente a scuole di perfezionamento al lavoro, Istituto Professionale, scuola di specializzazione per lavorazioni tecnologiche, processi produttivi, marketing e pubblicità. Si prevedono altresì strutture sociali e di servizio di pertinenza dell'agglomerato.

Per attrezzature sportive si considerano varie discipline in genere.



Oltre alle norme specifiche ai sensi delle leggi vigenti per la definizione degli spazi, delle strutture e dei servizi relativi si dovranno rispettare i seguenti parametri generali:

- parcheggi = 15 mq / 100 mq di Su (anche su più piani);
- opere di urbanizzazione primaria;
- superficie minima di intervento = 2.000 mq.;
- rapporto di copertura massima 1/3 della superficie del lotto;
- altezza massima = 14,50 mt.;
- distanza dai confini nit. 8.00.

## **8.2. Attrezzature connesse al trasporto merci**

In questa zona è prevista la realizzazione di un moderno autoporto con relative attrezzature connesse con il trasporto merci e precisamente:

- parcheggio autotreni;
- officina riparazione autoveicoli;
- magazzini consortili;
- magazzini deposito merci;
- magazzini per commercio all'ingrosso;
- mensa al servizio sia dei lotti industriali circostanti, che dei trasportatori di merci (può essere consentita anche la costruzione di alcune camere per alloggio trasportatori).

## **8.3. Attrezzature centrali**

In questa area prevista la realizzazione di un complesso di opere puntuali comprendenti tutte le principali attrezzature di interesse generale dell'agglomerato e più precisamente:

- uffici consortili
- centro sociale;
- stazione di servizio; - stazione autolinee;
- parcheggi autoveicoli;
- mensa e parco per la ricreazione;
- negozi e supermercati;
- poste e telegrafo, ufficio telefonico, sportello bancario, ufficio spedizionieri, tabacchi e bar;
- posto antincendi.

## **8.4. Strutture di servizio**

In questa zona si prevede la realizzazione di una struttura per lo svolgimento di convegni, incontri, mostre ed uffici.

I parcheggi pertinenti la struttura medesima saranno ponderati in funzione della capacità ricettiva della stessa ed in condizioni di massimo afflusso.



### **8.5. Area per rimessa mezzi provincia**

In questa area sarà prevista la realizzazione di un'autorimessa per allocare i mezzi disponibili dell'Amministrazione Provinciale per il servizio di manutenzione della viabilità. La localizzazione si configura funzionale rispetto a tutta la viabilità circostante consentendo un tempestivo intervento, in caso di necessità, in modo particolare nel periodo invernale.

#### **Art. 9**

##### **Verde consortile**

Le aree verdi consortili risultano le aree inedificate all'interno dell'agglomerato, quelle di rispetto alla viabilità, necessarie per il raccordo ferroviario e quelle vincolate dal Piano Paesistico Regionale in attuazione della legge n. 431 del 08.08.1985.

All'interno di queste aree devono essere curate le alberature e garantire le necessarie opere di rimboschimento e sistemazione a verde.

#### **Art. 10**

##### **Verde attrezzato**

La zona a verde attrezzato è destinata alla conservazione ed alla creazione di parchi pubblici, in questa zona devono essere curate le alberature esistenti e garantire le necessarie opere di rimboschimento e sistemazione a verde.

Nella zona è ammessa solo la costruzione di attrezzature ricreative, sportive e culturali, sia di iniziativa pubblica che da parte di privati, ad uso pubblico ed a completamento del parco.

Le opere che si andranno a realizzare dovranno prevedere esclusivamente le attrezzature ricreative, sportive e culturali con annesso solo i servizi indispensabili. Non si prevede la realizzazione di palazzetti dello sport o comunque campi per attività sportive coperti. La viabilità da prevedere dovrà essere solo di accesso alle strutture ed ai servizi.

In questa zona è ammessa la realizzazione di opere puntuali (serbatoi, centraline, sottostazioni, ecc.) di interesse dell'agglomerato ed al servizio delle reti tecnologiche.

#### **Art. 11**

##### **Area consortile di rispetto**

*Articolo soppresso dal Consiglio Regionale d'Abruzzo con atto n. 104/7 del 22/07/2003*

#### **Art 12**

##### **Infrastrutture di trasporti**

#### **1 - Strade:**

Sono previste all'interno dell'agglomerato due tipi di strade:

**A) strade di tipo A della sezione di m 44,10 così suddivise:**





- due carreggiate di m. 10,00 ciascuna (con due corsie di marcia da m. 3,50 e una di sosta da m. 3,00);
- uno spartitraffico di m. 0,60;
- due marciapiedi laterali di m. 1,75 ciascuno;
- due fasce di rispetto di m. 10,00 ciascuno;

**B) strade tipo B della sezione di m. 25,50 così suddivise**

- due corsie di marcia di m. 3,50 ciascuna;
- due corsie di sosta di m. 2,50 ciascuna;
- due marciapiedi di m. 1,75 ciascuno;
- due fasce di rispetto di m. 5,00 ciascuna.

**2 - Raccordi ferroviari.**

Fermo restando le vigenti norme di legge e di regolamento relative agli impianti ferroviari, per i nuovi tronchi di binari di servizio e raccordi con le industrie previste nel Piano, è prevista una fascia di rispetto di m. 6 dall'asse del binario esterno per parte.

**Art. 13**

Il Consorzio potrà affidare la gestione e la manutenzione delle opere, manufatti, attrezzature e infrastrutture di sua proprietà ad altri Enti ed Amministrazioni.

**Art. 14**

Gli Enti e le Amministrazioni ai quali potrà essere demandata la gestione e la manutenzione delle opere di cui all'art. 13 non potranno comunque apportare alcuna modifica o variazione alle opere stesse.

**Art. 15**

Eventuali modifiche e variazioni alle opere di cui ai precedenti articoli potranno essere apportate dal Consorzio solo su approvazione degli organi competenti e sulla base di una ulteriore revisione e aggiornamento del Piano d'Area <sup>1</sup>.

**Art. 16**

Entro 60 giorni dalla adozione, la Provincia trasmette ai Comuni interessati la variante al Piano d'Area .

**Art 17**

In base ai Disciplinari predisposti dal Ministero dell'Industria e Commercio, Direzione Generale Miniere, per i gasdotti, il vincolo *non aedificandi* è posto fino a m 10 dall'asse delle condotte, il vincolo a protezione dl gasdotto riguarda sia costruzioni in superficie che opere interrato, quali fognature, cavi elettrici e telefonici, acquedotti e simili.



E' consentito l'attraversamento sopra e sotto il gasdotto da parte di altre condutture o fognature con l'adozione di tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o pericoli.

#### **Art. 18**

##### **Scarichi di acque superficiali e approvvigionamenti.**

Tutti gli insediamenti e impianti classificati industriali o artigianali, nonché quelli insediati nel rispetto delle presenti norme, indipendentemente dalla loro dimensione, dovranno adottare tutti quegli accorgimenti, impianti e misure tecnologiche necessarie affinché vi sia razionale collegamento alla rete fognante pubblica nel rispetto delle norme di cui al T.U. recante "Norme in materia ambientale" – D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - parte III e del vigente regolamento consortile.

In caso di insediamento di edifici in lotti non serviti dalla pubblica fognatura è fatto obbligo di acquisire l'autorizzazione provinciale di cui all'art. 124 del richiamato D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - PARTE III, nel testo in vigore.

Per tutti gli edifici industriali, artigianali e di servizio presenti nel Nucleo e per i nuovi insediamenti è prescritto il rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 29 settembre 2010 n. 31 per quanto attiene la regimentazione delle acque meteoriche e di dilavamento.

Qualunque prelievo di acqua superficiale o profonda deve essere preventivamente autorizzato dal competente Ufficio del Genio Civile a mezzo di specifica concessione rilasciata per gli effetti del Regolamento Regionale di cui al Decreto n. 3/reg. del 13 agosto 2007.

#### **Art. 19**

##### **Depurazione dei fumi.**

Gli stabilimenti industriali classificati ai sensi dell'art. 268 del T.U. recante "Norme in materia ambientale" – D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - PARTE IV, esclusi i casi previsti nella parte I dell'allegato IV alla parte IV, sono tenuti a richiedere specifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

In qualsiasi momento il Consorzio potrà accertare le caratteristiche dei fumi emessi e ordinare il rispetto delle disposizioni e dei limiti prescritti nell'autorizzazione, segnalando alla Provincia eventuali disfunzioni o omissioni.

\*\*\*\*\*

